

COMUNE DI MONDAINO

Provincia di Rimini
UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 11/03/2003

Redatto a cura del Servizio Area Tecnica

CAPO I	4
TITOLO I.....	4
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI	4
Art 1. Oggetto e contenuto	4
Art 2. Individuazione delle zone	4
Art 3. Uniformità delle soluzioni	4
Art 4. Superficie impegnabile	5
Art 5. Richiesta dell'autorizzazione	5
Art 6. Caratteristiche della autorizzazione.....	6
Art 7. Tende solari	6
CAPO II	7
TITOLO I.....	7
INSEGNE D'ESERCIZIO	7
Art 8. Classificazione delle insegne d'esercizio	7
Art 9. Collocazione delle insegne	7
Art 10. Localizzazione delle insegne.....	7
Art 11. Limitazioni particolari alle insegne posizionate nel Centro Storico e sugli edifici vincolati	8
TITOLO II.....	8
PROCEDURA AMMINISTRATIVA.....	8
Art 12. Obbligo di autorizzazione	8
Art 13. Domande di autorizzazione.....	8
Art 14. Efficacia delle autorizzazioni e revoche	8
CAPO III	9
NORME TRANSITORIE E FINALI	9
Art 15. Verifiche periodiche e revoche.....	9
Art 16. Rimozioni dei mezzi abusivi.....	9

Art 17. Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione	9
Art 18. Norme transitorie.....	10
Art 19. Entrata in vigore	10

CAPO I

TITOLO I

Occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi

Art 1. Oggetto e contenuto

1. Il presente Capo del regolamento norma l'uso delle aree pubbliche, o comunque ad uso pubblico a qualsiasi titolo, sulla parte del territorio comunale delimitato come Centro Storico nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. Viene regolamentato l'utilizzo delle superfici pubbliche da parte di pubblici esercizi di somministrazione (locali di ristorazione, bar, enoteche, osterie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie artigianali, ovvero di attività equiparabili) e degli elementi accessori esterni degli stessi esercizi. Tale utilizzo è ammesso esclusivamente in modalità temporanea, secondo le norme espresse nel presente regolamento, fermo restando la validità delle vigenti autorizzazioni permanenti. L'utilizzo di suolo pubblico per le attività commerciali in sede fissa rimane disciplinato dalle norme previgenti.

Art 2. Individuazione delle zone

1. Gli usi normati dal presente regolamento fanno riferimento alle zone individuate nel successivo comma.
2. Sono individuate le seguenti zone:
 - Zona 1 : Piazza Maggiore
 - Zona 2 : Via Roma, Via secondaria Levante, Via secondaria Ponente, vie e piazze interne al perimetro del Centro Storico;
3. Nella Zona 1 Piazza Maggiore sono vietate ogni forma di occupazione dell'area (escluso il loggiato).

Art 3. Uniformità delle soluzioni

1. La occupazione di aree e spazi pubblici o ad uso pubblico di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamente per l'apposizione dei seguenti elementi:
 - Sedie e tavoli;
 - Ombrelloni parasole a piantana;
 - Fioriere;
 - Protezioni per pavimentazioni;
 - Apparecchiature autonome per riscaldamento.
2. Le sedie dovranno essere in legno o metallo. Le sedie in legno dovranno essere del colore naturale del materiale, con sedile e schienale impagliato o in tela. Le sedie in metallo dovranno essere di colori scuri (nero, grigio antracite, verde scuro, marrone scuro).
3. Gli ombrelloni parasole sono ammessi solamente del tipo a piantana centrale. Dovranno avere la tela parasole di colore uniforme dei toni del bianco panna, ecrù, crema, e nei toni pastello dei colori giallo e dell'arancio; si dovrà evitare qualsiasi scritta pubblicitaria ad esclusione del nome e marchio del locale cui fanno riferimento.
4. Le pavimentazioni potranno essere protette con l'apposizione di pedane in legno dello spessore massimo, misurato dal piano della pavimentazione, non superiore a 7 cm,

purché mantengano caratteristiche di amovibilità semplice e immediata senza utilizzo di attrezzature particolari. Dovranno comunque essere lasciate libere le caditoie e i canali di scolo per l'acqua di scorrimento superficiale ed essere garantiti gli accessi ai disabili, con abbattimento delle barriere architettoniche a norma di legge.

5. Le fioriere dovranno essere esclusivamente in legno, cotto o tipo cotto, con forma parallelepipedica, delle dimensioni massime pari a cm 50 h x 50 p x 100 l.
6. Non sono ammessi divisori, pannelli frangivento o qualsiasi altro elemento di arredo o delimitazione ad esclusione di quelli individuati al comma 1.
7. La apposizione di pedane diverse da quelle di cui al comma 4 è ammessa esclusivamente al fine di livellare pendenze delle pavimentazioni che non permettono l'uso delle aree, per gli scopi del presente regolamento, in altro modo. L'apposizione di pedane deve essere espressamente evidenziata nella richiesta di cui all'art. 5. Le pedane dovranno seguire il normale andamento della pavimentazione creando un gradino ogni qualvolta si presenti un dislivello superiore a cm 20.
8. Le pedane di cui al comma 7, qualora ammesse, dovranno essere realizzate esclusivamente in legno con un parapiede alto almeno cm 10 sul loro bordo esterno. Dovranno comunque garantire il normale scolo delle acque superficiali.

Art 4. Superficie impegnabile

1. La superficie impegnabile nel posizionamento degli elementi di cui all'art. 3 è definita dall'atto autorizzativo in relazione alle caratteristiche del sito, alla circolazione viabile, alle norme di sicurezza al rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche, urbane ed ambientali.
2. L'uso delle superfici di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente per le attività di cui all'art. 1, comma 2.
3. La superficie massima utilizzabile non può in nessun caso eccedere i mq 50,00.
4. Per le attività di ristorazione la superficie massima utilizzabile non può superare il 50% della superficie di esercizio; per tutte le altre attività non può superare il 100% della superficie di esercizio.
5. In ogni caso deve essere garantito un corridoio minimo di m 4.00 per permettere il passaggio, in qualsiasi momento, dei mezzi di soccorso, emergenza e manutenzione. Nella definizione della larghezza minima del corridoio si dovrà tenere conto di altri elementi già presenti in loco (balconi, apparecchi di illuminazione, sporgenze, gradini).
6. Deve altresì essere mantenuto libero il marciapiede e suoi accessi ovvero un corridoio libero della larghezza minima di m 1.20 per il passaggio dei pedoni ove questo non sia diversamente soddisfacibile.

Art 5. Richiesta dell'autorizzazione

1. Non possono essere installati o esposti gli elementi di cui al presente capo senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque intende chiedere l'utilizzo di suolo pubblico per gli scopi di cui al presente Capo deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.
3. Le domande di cui al presente articolo giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 60 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione.
4. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, e riprenderanno interamente, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale,

entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.

5. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.
6. La domanda dovrà contenere, oltre alla esatta individuazione dell'attività richiedente,
 - la esatta definizione della superficie richiesta quotata in planimetria e, se necessario, in altimetria;
 - la definizione dei corridoi liberi di cui all'art. 4 e degli eventuali elementi di riferimento per la loro individuazione;
 - la esatta indicazione di tutti gli elementi che si intendono posizionare, anche a mezzo di presentazione di fotografie, documentazione pubblicitaria o quanto altro può essere utile alla loro esatta comprensione.
7. Dal momento della messa a disposizione di appositi modelli per la richiesta, il loro utilizzo sarà obbligatorio.
8. Richieste di occupazione oltre a quella del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno fare riferimento alla documentazione già presentata. La documentazione andrà interamente ripresentata nel caso di modifica di anche di uno solo dei parametri essenziali della autorizzazione.

Art 6. Caratteristiche della autorizzazione

1. L'autorizzazione all'utilizzo di suolo pubblico per gli scopi e con le modalità del presente Capo del regolamento ha validità massima per l'anno solare e ha carattere stagionale.
2. Il periodo massimo ammissibile ad autorizzazione va dal 01 marzo al 30 ottobre.
3. Il periodo è autorizzabile in un'unica soluzione senza frazionamenti e senza possibilità di modifica, dopo il rilascio, per tutto il periodo di validità.
4. Le autorizzazioni sono subordinate al regolare svolgimento del mercato settimanale o straordinario o comunque da qualsivoglia manifestazione autorizzata dall'Amministrazione Comunale. A semplice richiesta dell'Amministrazione tutte le attrezzature autorizzate dovranno essere rimosse entro 2 giorni. Per il mercato settimanale la condizione di rimozione è inserita nell'atto autorizzativo.
5. Le attrezzature nel periodo di rimozione non dovranno rimanere su suolo pubblico o visibili da vie e piazze pubbliche.
6. Nella autorizzazione dovranno altresì essere evidenziate tutte le condizioni e limitazioni imposte dagli uffici comunali in relazione alle caratteristiche del sito per il rispetto delle norme contenute nel presenti norme.
7. La concessione dell'autorizzazione è subordinata al parere positivo degli uffici comunali.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.
9. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente immediato obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art 7. Tende solari

1. Sono ammessi esclusivamente tende del tipo a caduta (verticali), così come previsto dal Piano di recupero del centro storico.
2. Per i colori si deve fare riferimento a quanto previsto per gli ombrelloni di cui al precedente art. 3, comma 3.

CAPO II

TITOLO I

Insegne d'esercizio

Art 8. Classificazione delle insegne d'esercizio

1. Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.
2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili, quanto alla loro consistenza fisica, possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe, pannelli, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.
3. Le insegne, le targhe e i pannelli non possono essere luminosi, potranno essere illuminati da sorgenti esterne

Art 9. Collocazione delle insegne

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:
 - A. frontali
2. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 10.

Art 10. Localizzazione delle insegne

1. Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce.
2. Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
3. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

Art 11. Limitazioni particolari alle insegne posizionate nel Centro Storico e sugli edifici vincolati

1. Le norme limitative del presente articolo valgono nel perimetro del Centro Storico e sugli edifici o zone urbanistiche vincolate dal P.R.G. o comunque sottoposti a tutela storico-testimoniale e paesaggistica, comprese le loro pertinenze.
2. Sono vietate le insegne luminose, sia a bandiera che in forma di plafoni.
3. Lungo le vie o in prossimità di esse, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; così come previsto dal piano di recupero del centro storico.

TITOLO II

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art 12. Obbligo di autorizzazione

1. Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art 13. Domande di autorizzazione

1. Le domande di cui al precedente articolo 12 giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 60 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione.
2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, e riprenderanno interamente, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.
3. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Art 14. Efficacia delle autorizzazioni e revoche

1. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni con possibilità di rinnovo in base ad istanza o comportamento concludente: esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.
2. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 15. Verifiche periodiche e revocche

1. Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari oltre agli arredi posizionati su suolo pubblico sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.
2. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.
3. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art 16. Rimozioni dei mezzi abusivi

1. L'Amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, e ogni altro mezzo pubblicitario oltre agli arredi posizionati su suolo pubblico collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
2. Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art 17. Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari oltre agli arredi posizionati su suolo pubblico in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla normativa vigente,
2. Sarà altresì sanzionabile in misura ridotta la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, e gli arredi posizionati su suolo pubblico il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
3. La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.
4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art 18. *Norme transitorie*

1. Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di un anno dalla data stessa; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18.
2. Le insegne regolarmente autorizzate nei 12 mesi precedenti l'approvazione del presente regolamento ma in contrasto con le norme stesse dovranno essere rimosse entro 24 mesi dalla data dell'atto autorizzativo.
3. Le attrezzature di cui al precedente art. 3 eventualmente acquistate nei 12 mesi precedenti l'approvazione del presente regolamento ma in contrasto con lo stesso dovranno essere sostituite entro un anno dalla data della sua approvazione. Avranno validità probatoria sulla data di acquisto i documenti fiscali da cui si evinca inequivocabilmente l'avvenuto acquisto delle attrezzature da parte della attività.
4. Per la determinazione della tariffa si rimanda, al regolamento comunale (TOSAP).

Art 19. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza di deposito.